

Allegato A

REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE RELATIVE ALL'ENERGIA ELETTRICA CONDIVISA DA UN GRUPPO DI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE IN EDIFICI E CONDOMINI OPPURE CONDIVISA IN UNA COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 28/11, le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo Integrato Connessioni Attive (TICA), le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo Integrato Trasporto (TIT), le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo Integrato Misura Elettrica (TIME), le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo Integrato Connessioni (TIC), le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo Integrato Vendita (TIV), le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo Integrato Settlement (TIS), le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC), le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 89/09, nonché le seguenti definizioni:
- a) **autoconsumatore di energia rinnovabile** è un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale. L'impianto di produzione dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. L'autoconsumatore di energia rinnovabile può realizzare, in autonomia o congiuntamente a un produttore terzo, una configurazione di SEU o ASAP ai sensi del TISSPC, nel rispetto delle relative definizioni;
 - b) **cliente finale** è una persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione di energia elettrica e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso sistemi di distribuzione chiusi o linee private. Il cliente finale è altresì il titolare del punto di connessione dell'unità di consumo individuata secondo le disposizioni di cui al TISSPC e dal medesimo gestita;
 - c) **comunità di energia rinnovabile** è un soggetto giuridico che:

Allegato A

- i. si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
 - ii. i cui azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale;
 - iii. il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;
- d) **condominio** è l'insieme dei sistemi conformi alla definizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 102/14 e/o a cui sia applicabile la disciplina di cui agli articoli 1117 e 1117bis del Codice Civile;
- e) **edificio** è l'insieme dei sistemi conformi alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 192/05 e ricadenti nelle categorie di cui all'articolo 3 del DPR 412/93, ivi inclusi gli edifici polifunzionali, e dei relativi spazi comuni come definiti dall'articolo 1117 del Codice Civile;
- f) **energia elettrica condivisa per l'autoconsumo** (o, più semplicemente, **energia elettrica condivisa**) è, in ogni ora, il minimo tra la somma dell'energia elettrica effettivamente immessa e la somma dell'energia elettrica prelevata per il tramite dei punti di connessione che rilevano ai fini di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o di una comunità di energia rinnovabile, al netto della sola energia elettrica prelevata per la quale non sono applicate le componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione ai sensi dell'articolo 16 del TIT ovvero della deliberazione 574/2014/R/eel. Qualora vi siano più impianti di produzione per i quali è diverso il periodo temporale durante il quale sono erogati gli incentivi di cui all'articolo 42bis, comma 9, del decreto-legge 162/19, l'energia elettrica condivisa è calcolata a partire dalle immissioni degli impianti entrati prima in esercizio. L'energia elettrica condivisa è, in tal modo, suddivisa per impianto di produzione: essa è denominata energia elettrica condivisa per impianto;
- g) **energia elettrica condivisa per livello di tensione** è, in ogni ora, il minimo tra la somma dell'energia elettrica effettivamente immessa e la somma dell'energia elettrica prelevata per il tramite dei punti di connessione aventi un livello di tensione uguale o inferiore al livello di tensione cui è connesso l'impianto di produzione che rilevano ai fini di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, al netto della sola energia elettrica prelevata per la quale non sono applicate le componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione ai sensi dell'articolo 16 del TIT ovvero della deliberazione 574/2014/R/eel. Qualora vi siano più impianti di produzione la cui produzione è immessa a diversi livelli di tensione, l'energia

Allegato A

elettrica condivisa è calcolata a partire dalle immissioni degli impianti connessi al più basso livello di tensione e fino a concorrenza dei prelievi a pari o più basso livello di tensione: l'energia elettrica condivisa è, in tal modo, suddivisa in relazione al livello di tensione a cui sono connessi gli impianti di produzione che assumono rilievo per il calcolo. Qualora vi siano più impianti di produzione per i quali è diverso il periodo temporale durante il quale sono erogati gli incentivi di cui all'articolo 42bis, comma 9, del decreto-legge 162/19, l'energia elettrica condivisa per livello di tensione è calcolata a partire dalle immissioni degli impianti entrati prima in esercizio. L'energia elettrica condivisa è, in tal modo, suddivisa per impianto di produzione e livello di tensione: essa è denominata energia elettrica condivisa per impianto e livello di tensione;

- h) **energia elettrica effettivamente immessa** è l'energia elettrica immessa nella rete al netto dei coefficienti di perdita convenzionali di cui all'articolo 76, comma 76.1, lettera a), del TIS;
- i) **energia elettrica immessa** è l'energia elettrica effettivamente immessa nella rete aumentata di un fattore percentuale, nel caso di punti di immissione in bassa tensione e in media tensione, secondo le stesse modalità previste dall'articolo 76, comma 76.1, lettera a), del TIS;
- j) **energia elettrica prelevata** è l'energia elettrica prelevata dalla rete;
- k) **gestore di rete** è il soggetto concessionario del servizio di distribuzione o di trasmissione della rete elettrica con obbligo di connessione di terzi;
- l) **gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente** è un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e che si trovano nello stesso condominio o edificio;
- m) **GSE** è la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
- n) **impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili** è un impianto di produzione di energia elettrica che utilizza per tale produzione esclusivamente l'energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, delle biomasse, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas;
- o) **impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili detenuto dalla comunità di energia rinnovabile** è un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili del quale la comunità di energia rinnovabile ha la proprietà ovvero la piena disponibilità sulla base di un titolo giuridico anche diverso dalla proprietà (quali, a titolo d'esempio, usufrutto, ovvero titoli contrattuali o altri titoli quali il comodato d'uso), a condizione che la mera detenzione o disponibilità dell'impianto sulla base di un titolo diverso dalla proprietà non sia di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi della comunità;
- p) **potenza di un impianto di produzione** ai fini del presente provvedimento è:
 - i. per gli impianti fotovoltaici, la somma delle singole potenze di picco di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto di

Allegato A

- produzione, misurate alle condizioni nominali, come definite dalle rispettive norme di prodotto;
- ii. per gli altri impianti di produzione, la somma delle potenze attive nominali dei gruppi di generazione che costituiscono l'impianto di produzione;
- q) **potenza attiva nominale di un gruppo di generazione** è la somma aritmetica delle potenze nominali attive dei generatori elettrici principali, compresi quelli di riserva, di cui è composto il gruppo di generazione. Nel solo caso in cui uno o più alternatori siano azionabili alternativamente e singolarmente da un unico motore primo, ai fini del calcolo della potenza attiva nominale del gruppo, si considera il solo alternatore di potenza maggiore;
- r) **prezzo zonale orario** è:
- i. nel caso di impianti di produzione connessi a reti elettriche interconnesse, il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 111/06;
- ii. nel caso di impianti di produzione connessi a reti elettriche non interconnesse, il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione 111/06;
- s) **produttore di energia elettrica o produttore** è una persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto di produzione. Egli è l'intestatario dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l'intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione;
- t) **referente** è:
- t1) nel caso di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, il legale rappresentante dell'edificio o condominio ovvero un produttore di energia elettrica che gestisce uno o più impianti di produzione la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione di gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai fini del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa;
- t2) nel caso di una comunità di energia rinnovabile, è la comunità stessa;
- u) **ritiro dedicato** è il servizio, erogato dal GSE, di ritiro dell'energia elettrica prodotta e immessa dagli impianti di produzione e disciplinato secondo le modalità e le condizioni regolatorie di cui alla deliberazione 280/07 e al relativo Allegato A;
- v) **servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa** è il servizio erogato dal GSE per i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ovvero le comunità di energia rinnovabile che rispettano i requisiti di cui al decreto-legge 162/19;
- w) **unità immobiliare** è l'unità immobiliare come definita dalle norme in materia catastale, dotata di propria autonomia funzionale e reddituale.

Allegato A

Articolo 2

Oggetto e finalità

- 2.1 Il presente provvedimento disciplina le modalità e la regolazione economica relative all'energia elettrica oggetto di autoconsumo collettivo o di condivisione nell'ambito di comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'articolo 42bis del decreto-legge 162/19.
- 2.2 Le disposizioni di cui al presente provvedimento perseguono principi di semplicità procedurale, certezza, trasparenza e non discriminazione, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 42bis del decreto-legge 162/19, nonché dalla direttiva 2018/2001.

Articolo 3

Requisiti per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa

- 3.1 Ai fini dell'accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, nel caso di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:
 - a) gli autoconsumatori di energia rinnovabile facenti parte del gruppo sono clienti finali e/o produttori per i quali le attività di produzione e scambio dell'energia elettrica non costituiscono l'attività commerciale o professionale principale;
 - b) gli autoconsumatori di energia rinnovabile presenti nella configurazione sono titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio;
 - c) gli autoconsumatori di energia rinnovabile presenti nella configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione. Tale referente può essere un produttore non facente parte della medesima configurazione;
 - d) ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa, possono assumere rilievo anche i prelievi di clienti finali non facenti parte della configurazione, purché titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio. In tal caso, tali clienti finali rilasciano al referente della configurazione una liberatoria ai fini dell'utilizzo dei propri dati di misura dell'energia elettrica prelevata;
 - e) ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica immessa rileva ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa deve essere entrato in esercizio a seguito di nuova realizzazione dall'1 marzo 2020 ed entro i sessanta giorni solari successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001, deve avere una potenza non superiore a 200 kW e deve essere ubicato nell'area afferente al medesimo edificio o condominio a cui la configurazione si riferisce.

Allegato A

Rientrano anche le sezioni di impianto di produzione oggetto di nuova realizzazione nell'ambito del potenziamento di un impianto di produzione esistente, purché l'energia elettrica prodotta da esse sia oggetto di separata misura ai sensi del TIME. L'impianto di produzione può essere gestito da un produttore facente parte del gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente oppure da un produttore terzo, eventualmente coincidente con il referente della configurazione.

3.2 Ai fini dell'accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, nel caso di **comunità di energia rinnovabile** devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:

- a) **la comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico, quale a titolo d'esempio associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro, costituito nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1.1, lettera c);**
- b) i membri ovvero azionisti della configurazione sono titolari di punti di connessione su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione (medesima cabina secondaria);
- c) i membri ovvero azionisti della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente, coincidente con la comunità di energia rinnovabile, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa;
- d) ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica immessa rileva ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa deve essere entrato in esercizio a seguito di **nuova realizzazione dall'1 marzo 2020** ed entro i sessanta giorni solari successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001, deve avere una **potenza non superiore a 200 kW** e deve essere connesso su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina secondaria a cui la configurazione si riferisce. Rientrano anche le sezioni di impianto di produzione oggetto di nuova realizzazione nell'ambito del potenziamento di un impianto di produzione esistente, purché l'energia elettrica prodotta da esse sia oggetto di separata misura ai sensi del TIME. Gli impianti di produzione devono essere detenuti dalla comunità di energia rinnovabile e possono essere gestiti dalla comunità medesima o da un suo membro o da un produttore terzo.

Allegato A

TITOLO II MODALITÀ PROCEDURALI

Articolo 4

Procedure per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa

- 4.1 Il servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa è erogato dal GSE per il tramite dei referenti dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ovvero delle comunità di energia rinnovabile.
- 4.2 I soggetti che intendono beneficiare del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa presentano istanza al GSE per il tramite del referente, utilizzando uno schema definito dal GSE positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità.
- 4.3 Nel caso di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, il referente, nell'istanza di cui al comma 4.2 e secondo modalità definite dal GSE:
- a) allega il mandato ricevuto dai soggetti facenti parte della configurazione ai fini della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa;
 - b) comunica l'elenco dei clienti finali e dei produttori facenti parte della configurazione, specificando la tipologia di soggetto e di utenza, nonché il codice identificativo di ciascun punto di connessione (codice POD), e allega una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, in relazione al rispetto, da parte dei soggetti che intendono far parte della configurazione, di tutte le condizioni di cui al comma 3.1, lettere da a) a c);
 - c) comunica l'elenco dei clienti finali e dei produttori non facenti parte della configurazione la cui energia elettrica prelevata rileva ai fini del calcolo dell'energia elettrica condivisa, specificando la tipologia di soggetto e di utenza, nonché il codice identificativo di ciascun punto di connessione (codice POD), e allega la liberatoria ai fini dell'utilizzo dei propri dati di misura dell'energia elettrica prelevata;
 - d) allega una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, in relazione al rispetto, da parte di tutti gli impianti di produzione presenti nella configurazione, dei requisiti previsti dal comma 3.1, lettera e);
 - e) allega una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, in relazione alla non sussistenza delle condizioni di incompatibilità dell'incentivazione per l'autoconsumo collettivo di cui all'articolo 42bis, comma 7, del decreto-legge 162/19.
- 4.4 Nel caso di **comunità di energia rinnovabile**, il referente, nell'istanza di cui al comma 4.2 e secondo modalità definite dal GSE:

Allegato A

- a) allega il mandato ricevuto dai membri della comunità ai fini della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa;
 - b) rende disponibile lo statuto della comunità e/o ogni altro documento fondativo utile alla verifica, all'atto della presentazione dell'istanza, della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.1, lettera c);
 - c) comunica l'elenco dei soggetti facenti parte della configurazione, specificando la tipologia di soggetto (cliente finale e/o produttore) e di utenza, nonché il codice identificativo di ciascun punto di connessione (codice POD), e allega una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, in relazione al rispetto da parte dei soggetti che intendono far parte della configurazione, di tutte le condizioni di cui al comma 3.2, lettere da a) a c). Il requisito di cui al comma 3.2, lettera b), deve essere rispettato al momento della presentazione da parte del referente dell'istanza di cui al comma 4.2, sulla base degli strumenti messi a disposizione dai gestori di rete ai sensi dell'articolo 9, e non è più oggetto di successiva verifica anche qualora il gestore di rete competente dovesse modificare gli assetti della propria rete;
 - d) allega una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, in relazione al rispetto da parte di tutti gli impianti di produzione presenti nella configurazione dei requisiti previsti dal comma 3.2, lettera d);
 - e) allega una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, in relazione alla non sussistenza delle condizioni di incompatibilità dell'incentivazione per l'autoconsumo collettivo di cui all'articolo 42bis, comma 7, del decreto-legge 162/19.
- 4.5 L'istanza di cui al comma 4.2 rileva sia ai fini della valorizzazione dell'energia elettrica condivisa secondo le modalità di cui all'articolo 7 sia ai fini dell'incentivazione prevista dall'articolo 42bis, comma 9, del decreto-legge 162/19.
- 4.6 Il GSE verifica che siano rispettati tutti i requisiti necessari per l'ammissibilità al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e, nei soli casi in cui la predetta verifica abbia esito positivo:
- a) stipula con il referente della configurazione un apposito contratto, secondo uno schema definito dal medesimo GSE sulla base di quanto previsto dal presente provvedimento e positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, con effetti generalmente decorrenti dal giorno di ricevimento dell'istanza ovvero da una data successiva indicata dal medesimo referente. Qualora l'incentivazione preveda il ritiro da parte del GSE dell'energia elettrica immessa, ai fini della decorrenza del contratto trova applicazione anche quanto previsto dall'articolo 5;
 - b) comunica a Terna, con le medesime modalità previste dal TISSPC, la tipologia delle configurazioni per le quali è stato attivato il servizio di

Allegato A

valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa specificando la relativa data di decorrenza.

Qualora la verifica abbia esito negativo, il GSE ne dà comunicazione al referente evidenziando i motivi del diniego.

- 4.7 Il contratto di cui al comma 4.6, lettera a), ha durata pari al periodo di incentivazione definito dal Ministro dello Sviluppo Economico in attuazione dell'articolo 42bis, comma 9, del decreto-legge 162/19. Esso è **alternativo allo scambio sul posto e agli strumenti di incentivazione di cui al decreto interministeriale 4 luglio 2019**. Esso, inoltre, solo qualora l'incentivazione dell'energia elettrica condivisa preveda il ritiro da parte del GSE dell'energia elettrica immessa, sostituisce i normali adempimenti relativi all'immissione di energia elettrica in relazione agli impianti di produzione che rilevano per la determinazione dell'energia elettrica condivisa. In ogni caso, tale contratto non sostituisce i normali adempimenti relativi all'acquisto dell'energia elettrica prelevata, come previsti dal TIT, dal TISSPC e dall'Allegato A alla deliberazione 111/06: pertanto, la regolazione economica dei prelievi di energia elettrica avviene secondo le modalità previste dalla regolazione vigente, ivi inclusa la maggior tutela e la salvaguardia per gli aventi diritto.
- 4.8 Il contratto di cui al comma 4.6, lettera a), è oggetto di aggiornamento ogni volta che subentrano modifiche che hanno effetti sul calcolo dei contributi spettanti, quali quelle che derivano dall'inserimento e/o fuoriuscita di clienti finali e/o produttori. Allo scopo, il referente è tenuto a informare tempestivamente il GSE presentando istanza di modifica del contratto in essere secondo modalità definite dal medesimo GSE: in ogni caso gli effetti della modifica contrattuale decorrono da una data non antecedente a quella in cui è presentata l'istanza, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 5 per i quali trova applicazione quanto ivi previsto.
- 4.9 Al termine del periodo di incentivazione definito dal Ministro dello Sviluppo Economico in attuazione dell'articolo 42bis, comma 9, del decreto-legge 162/19, il contratto di cui al comma 4.6, lettera a), può essere oggetto di proroga su base annuale tacitamente rinnovabile in relazione alle sole parti afferenti alla valorizzazione dell'energia elettrica condivisa, fatte salve diverse disposizioni che potrebbero derivare dal recepimento della direttiva 2018/2001 nell'ordinamento nazionale.
- 4.10 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché ai fini della gestione tecnica ed economica del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, il GSE predispone un apposito portale informatico interoperabile con il sistema GAUDÌ.
- 4.11 Al fine di favorire la partecipazione diretta delle autorità locali e delle Pubbliche Amministrazioni (ove consentito dal decreto-legge 162/19) alle comunità di energia rinnovabile, il GSE, previa consultazione, fornisce specifici servizi di assistenza territoriale profilati per tipologia di amministrazione. Tale servizio può altresì prevedere l'implementazione di portali informativi e servizi *on-line*

Allegato A

dedicati, con la messa a disposizione di guide informative e di *tool* di simulazione a supporto della realizzazione di nuovi progetti.

Articolo 5

Disposizioni ulteriori per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa qualora l'incentivazione preveda il ritiro da parte del GSE dell'energia elettrica immessa

- 5.1 Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione solo nei casi in cui l'incentivazione dell'energia elettrica condivisa definita dal Ministro dello Sviluppo Economico includa il ritiro da parte del GSE dell'energia elettrica immessa dagli impianti di produzione facenti parte (o che assumono rilievo ai fini) delle configurazioni consentite.
- 5.2 Gli impianti di produzione di cui al comma 5.1, all'atto della comunicazione di cui all'articolo 36, comma 36.4, del TICA durante le procedure di connessione, sono inseriti nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE.
- 5.3 Entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di entrata in esercizio, il soggetto che intende avvalersi del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa è tenuto a inoltrare al GSE l'istanza di cui al comma 4.2. In caso contrario, gli impianti di cui al comma 5.1 sono esclusi dal contratto di dispacciamento in immissione del GSE a decorrere da una data successiva, come comunicata dal medesimo GSE.
- 5.4 Qualora il referente inoltri l'istanza successivamente alla scadenza di cui al comma 5.3, ovvero nel caso di impianti di produzione già in esercizio (per i quali non ha potuto trovare applicazione il comma 5.3), il servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa ha inizio a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza di accesso al servizio, purché siano completate le procedure necessarie all'inserimento delle unità di produzione nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE.
- 5.5 Per il periodo eventualmente non compreso nel contratto di cui al comma 4.6, lettera a), durante il quale gli impianti di cui al comma 5.1 erano inseriti nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE, il medesimo GSE riconosce, per l'energia elettrica immessa, le medesime condizioni economiche previste per il ritiro dedicato ad eccezione dei prezzi minimi garantiti.

Allegato A

TITOLO III

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE E INCENTIVAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA CONDIVISA

Articolo 6

Adempimenti in capo ai referenti

- 6.1 Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, il referente, ai fini dell'espletamento delle attività di verifica e controllo previste dall'articolo 12, è tenuto a consentire l'accesso agli impianti di produzione e alle unità di consumo che rilevano ai fini delle configurazioni di cui al presente provvedimento, informandone preventivamente i clienti finali e i produttori facenti parte della configurazione. Il referente è altresì tenuto a dare la propria disponibilità per la partecipazione alle campagne di misura e monitoraggio condotte dalla società Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. ai sensi dell'articolo 42bis, comma 8, lettera c), del decreto-legge 162/19.
- 6.2 I produttori, per il tramite del referente se diverso, in relazione a ogni impianto di produzione e utilizzando il portale informatico appositamente predisposto, sono tenuti a fornire al GSE, qualora non già disponibili sul sistema GAUDÌ, i dati necessari al medesimo GSE come da quest'ultimo indicati nel contratto di cui al comma 4.6, lettera a).

Articolo 7

Adempimenti in capo al GSE

- 7.1 Nei soli casi di cui all'articolo 5, il GSE assume il ruolo di utente del dispacciamento per l'energia elettrica immessa in rete. Allo scopo, il GSE colloca sul mercato l'energia elettrica ritirata ai sensi del presente provvedimento, applicando quanto previsto dalla deliberazione 111/06 e dalla deliberazione ARG/elt 89/09.
- 7.2 In tutti i casi, il GSE, ai fini del calcolo del contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa, calcola, per ciascuna configurazione, la quantità di energia elettrica condivisa oraria e mensile (E_{AC}), quest'ultima pari alla somma delle quantità di energia elettrica condivise orarie nelle ore del mese. Ove necessario, il GSE calcola, su base oraria e mensile, anche l'energia elettrica condivisa per livello di tensione e/o l'energia elettrica condivisa per impianto di produzione.
- 7.3 Nel caso di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, il GSE calcola su base mensile, per ciascuna configurazione, il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa (C_{AC}), espresso in €, pari alla somma de:
- a) il prodotto tra l'energia elettrica condivisa E_{AC} mensile e il corrispettivo unitario di autoconsumo forfetario mensile $CU_{Af,m}$ di cui al comma 7.5;

Allegato A

- b) la somma, per livello di tensione i e ore h , dei prodotti tra l'energia elettrica condivisa per livello di tensione di cui al comma 1.1, lettera g), il coefficiente delle perdite evitate c_{PR} corrispondente al medesimo livello di tensione di cui al comma 7.6 e il prezzo zonale orario P_z .

$$C_{AC} = CU_{Af,m} * E_{AC} + \text{Somma}_{i,h} (E_{AC,i} * c_{PR,i} * P_z)_h$$

- 7.4 Nel caso di comunità di energia rinnovabile, il GSE calcola su base mensile, per ciascuna configurazione, il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa (C_{AC}), espresso in €, pari al prodotto tra l'energia elettrica condivisa E_{AC} e il corrispettivo unitario di autoconsumo forfetario mensile $CU_{Af,m}$ di cui al comma 7.5:

$$C_{AC} = CU_{Af,m} * E_{AC}$$

- 7.5 Il corrispettivo unitario di autoconsumo forfetario mensile ($CU_{Af,m}$), espresso in c€/kWh, è pari alla somma algebrica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, delle parti unitarie variabili, espresse in c€/kWh, della tariffa di trasmissione ($TRAS_E$) definita per le utenze in bassa tensione e del valore più elevato della componente variabile di distribuzione definita per le utenze per altri usi in bassa tensione (BTAU) vigenti nel mese m -esimo.
- 7.6 Il coefficiente delle perdite di rete evitate (c_{PR}) è pari a:
- a) 1,2% nel caso di energia elettrica condivisa per effetto della produzione di impianti di produzione connessi alla rete di distribuzione in media tensione;
 - b) 2,6% nel caso di energia elettrica condivisa per effetto della produzione di impianti di produzione connessi alla rete di distribuzione in bassa tensione.

Articolo 8

Regolazione economica dell'energia elettrica condivisa

- 8.1 Il GSE, nell'ambito del contratto di cui al comma 4.6, lettera a), riconosce al referente il contributo per la valorizzazione e l'incentivazione dell'energia elettrica condivisa. Esso, su base mensile, è pari alla somma de:
- a) il termine C_{AC} per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa, calcolato secondo quanto previsto dai commi 7.3 e 7.4;
 - b) il prodotto tra la tariffa incentivante definita dal Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 42bis, comma 9, del decreto-legge 162/19 e la quantità di energia elettrica a cui essa è riferita. Ove necessario, il GSE utilizza i dati afferenti all'energia elettrica effettivamente immessa dagli impianti di produzione aventi diritto all'incentivo e/o l'energia elettrica condivisa e/o l'energia elettrica condivisa per impianto di produzione;
 - c) eventuali corrispettivi a copertura dei costi amministrativi del GSE qualora previsti dal Ministro dello Sviluppo Economico con il medesimo decreto di cui all'articolo 42bis, comma 9, del decreto-legge 162/19.

Allegato A

- 8.2 Nei casi in cui l'incentivazione dell'energia elettrica condivisa preveda il ritiro da parte del GSE dell'energia elettrica immessa dagli impianti di produzione facenti parte (o che assumono rilievo ai fini) delle configurazioni consentite, la tariffa incentivante di cui al comma 8.1, lettera b), include la remunerazione dell'energia elettrica immessa. In tali casi, il GSE applica anche i corrispettivi di sbilanciamento determinati calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 280/07, ad eccezione degli impianti di produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati, e attribuisce, altresì, gli eventuali maggiori oneri o ricavi che dovessero derivare dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero, secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 280/07.
- 8.3 Le erogazioni di cui ai commi 8.1 e 8.2 sono effettuate dal GSE, secondo modalità e tempistiche definite dal medesimo nell'ambito del contratto di cui al comma 4.6, lettera a). Il GSE può prevedere meccanismi di acconto e conguaglio, garantendo che il conguaglio avvenga almeno su base annuale solare entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.
- 8.4 Le modalità e le tempistiche per l'erogazione dei corrispettivi spettanti sono definite dal GSE, anche avvalendosi di quanto già definito nell'ambito dei regimi commerciali speciali o degli altri strumenti incentivanti, previa verifica del Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9 *Obblighi informativi*

- 9.1 I gestori di rete implementano strumenti autonomamente definiti al fine di individuare, anche su base convenzionale, i punti di connessione sottesi alla medesima cabina secondaria. Tali strumenti possono essere messi a disposizione sul proprio sito internet oppure su richiesta degli operatori interessati all'applicazione del presente provvedimento. I gestori di rete rendono disponibili tali strumenti anche al GSE, in modo che il medesimo possa associare, in modo automatico, ogni punto di connessione a una sola cabina secondaria già in fase di presentazione dell'istanza al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa da parte del referente. In fase di prima attuazione, al fine di semplificare le verifiche di cui al comma 4.6, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, i gestori di rete trasmettono al GSE tali informazioni mediante modalità semplificate e concordate tra le parti.
- 9.2 Il GSE, entro 15 (quindici) giorni solari dalla sottoscrizione del contratto di cui al comma 4.6, lettera a), comunica ai soggetti responsabili, ai sensi del TIME, delle

Allegato A

operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica immessa e/o prelevata l'elenco dei punti di connessione che insistono sulla propria rete e che hanno richiesto il servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, dando evidenza anche della data di decorrenza del predetto contratto.

- 9.3 Le imprese distributrici competenti trasmettono al GSE, tramite il portale informatico appositamente predisposto e secondo modalità definite dal medesimo GSE sentiti i gestori di rete, i seguenti dati e informazioni relativi a ciascun referente:
- a) tipologia dei punti di connessione ai sensi del TIS;
 - b) tipologia di punto di prelievo come definita dall'articolo 2, comma 2.2, del TIT;
 - c) nel caso delle comunità di energia rinnovabile, la cabina secondaria a cui sono connessi i punti di connessione presenti nella configurazione, qualora tale informazione non sia già nella disponibilità del GSE.
- 9.4 Il Gestore del SII definisce le modalità per la messa a disposizione al GSE dei dati costituenti il Registro Centrale Ufficiale (RCU) con riferimento ai punti di prelievo che rilevano ai fini dell'individuazione dell'energia elettrica condivisa da un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o da una comunità di energia rinnovabile, come individuati nell'ambito delle regole tecniche di cui all'articolo 11.
- 9.5 I soggetti responsabili, ai sensi del TIME, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica trasmettono al GSE le misure dell'energia elettrica immessa e dell'energia elettrica prelevata tramite ciascun punto di connessione compreso nel contratto di cui al comma 4.6, lettera a), con le stesse tempistiche previste dall'articolo 24 del TIME, distinguendo tra punti di connessione trattati orari e punti di connessione non trattati orari.
- 9.6 Nel caso di punti di connessione non trattati orari, nelle more dell'attivazione del trattamento orario, il gestore di rete configura i misuratori elettronici per la rilevazione dei dati di misura orari e li trasmette, pur senza validazione, al GSE, per quanto possibile con le medesime tempistiche previste dall'articolo 24 del TIME. Qualora il gestore di rete non sia tecnicamente in grado di raccogliere i dati di misura orari, ne dà comunicazione motivata al referente e al GSE, indicando i tempi previsti per la soluzione del problema. I dati di misura orari non validati sono utilizzati dal GSE ai fini della profilazione dei dati monorari o per fasce validati.
- 9.7 Nel caso di punti di connessione non trattati orari, nelle more dell'attivazione del trattamento orario e a fronte dell'oggettiva e motivata impossibilità di estrazione dei dati di misura orari comunicata da parte del gestore di rete, i dati monorari o per fasce sono profilati dal GSE secondo modalità definite dal medesimo a partire dai dati disponibili per tipologia di utenza presso il Sistema Informativo Integrato.

Allegato A

- 9.8 Al termine di ciascun anno solare ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, i soggetti responsabili, ai sensi del TIME, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica prelevata e dell'energia elettrica immessa verificano i valori dell'energia elettrica prelevata e dell'energia elettrica immessa trasmessi al GSE, completando e rettificando gli eventuali dati incompleti, secondo modalità definite dal GSE. Nei casi di cui al comma 9.6, il GSE, qualora alla data del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento dovesse registrare la non completezza dei dati di misura dell'anno di riferimento, applica le profilazioni di cui al comma 9.7 ove necessario.
- 9.9 Il GSE può richiedere ai soggetti responsabili, ai sensi del TIME, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica immessa i dati di cui al comma 9.5 riferiti a un periodo storico pari al massimo a cinque anni qualora necessari al medesimo per le attività di propria competenza.
- 9.10 Le imprese distributrici trasmettono al GSE l'aggiornamento dei dati di cui al comma 9.3, secondo modalità definite dal medesimo GSE sentite le medesime imprese.

Articolo 10

Modalità di copertura delle risorse necessarie al GSE per l'applicazione del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa

- 10.1 I costi sostenuti dal GSE relativi all'erogazione del contributo di valorizzazione dell'energia elettrica condivisa sono posti a valere sul Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi, di cui all'articolo 41, comma 41.1, lettera g), del TIT.
- 10.2 I costi sostenuti dal GSE relativi all'erogazione degli incentivi definiti dal Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 42bis, comma 9, del decreto-legge 162/19, al netto dei ricavi eventualmente derivanti al GSE nel caso in cui l'incentivazione dell'energia elettrica condivisa preveda il ritiro da parte del GSE dell'energia elettrica immessa dagli impianti di produzione facenti parti (o che assumono rilievo ai fini) delle configurazioni consentite, sono posti a valere sul Conto per nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 41, comma 41.1, lettera b), del TIT.

Articolo 11

Regole tecniche per il servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa

- 11.1 Il GSE predispone e trasmette all'Autorità un documento contenente i criteri puntuali di calcolo eventualmente necessari per l'applicazione del presente

Allegato A

provvedimento. Tale documento, a seguito di verifica positiva da parte del Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, è pubblicato sul sito internet del GSE.

- 11.2 Il GSE, nel documento di cui al comma 11.1, individua opportune modalità di comunicazione ai referenti delle configurazioni che beneficiano del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa finalizzate a garantire la trasparenza e la comprensibilità delle informazioni trasmesse, nonché le modalità di profilazione dei dati di misura e le relative modalità di utilizzo in attuazione dell'articolo 9.

Articolo 12

Verifiche e controlli operati dal GSE

- 12.1 Il GSE effettua verifiche delle configurazioni che beneficiano del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 28/11. Esse sono svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi.
- 12.2 Il GSE segnala ogni situazione anomala riscontrata all'Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

Articolo 13

Disposizioni per la verifica del rispetto delle tempistiche per l'invio, da parte dei gestori di rete, dei dati di misura e delle informazioni necessari ai fini del presente provvedimento

- 13.1 Il GSE trasmette all'Autorità:
- a) entro il 30 aprile di ogni anno, un rapporto che evidenzia, per ogni gestore di rete:
 - il numero dei dati di misura (ad esclusione dei dati orari non validati ove previsti) e delle informazioni di cui al comma 9.3 complessivamente necessari, come risulta alla data del 31 gennaio ai fini del rispetto del presente provvedimento per l'anno solare precedente, e il numero delle predette misure e informazioni trasmesse al GSE entro il 31 marzo;
 - il numero delle configurazioni attive che beneficiano del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa alla data del 31 gennaio, relative all'anno solare precedente, e il numero delle predette configurazioni per le quali, al 31 marzo, manca almeno un dato di misura (ad esclusione dei dati orari non validati ove previsti) o una delle informazioni di cui al comma 9.3 necessarie ai fini del calcolo del conguaglio per l'anno solare precedente;

Allegato A

- b) entro il 30 settembre di ogni anno, un rapporto che evidenzi, per ogni gestore di rete:
 - il numero dei dati di misura (ad esclusione dei dati orari non validati ove previsti) e delle informazioni di cui al comma 9.3 complessivamente necessari, come risulta alla data del 30 aprile ai fini del rispetto del presente provvedimento per l'anno solare precedente e il numero delle predette misure e informazioni trasmesse al GSE entro il 31 luglio;
 - il numero delle configurazioni attive che beneficiano del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa alla data del 30 aprile, relative all'anno solare precedente, e il numero dei predetti contratti per le quali, al 31 luglio, manca almeno un dato di misura (ad esclusione dei dati orari non validati ove previsti) o una delle informazioni di cui al comma 9.3 necessarie ai fini del calcolo del conguaglio per l'anno solare precedente;
 - c) entro il 20 luglio di ogni anno, il numero delle configurazioni attive che beneficiano del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa per l'anno precedente, nonché il numero dei pagamenti effettuati agli utenti entro il 30 giugno.
- 13.2 Il GSE trasmette i rapporti di cui al comma 13.1, lettere a) e b), anche a Cassa per i servizi energetici e ambientali e ai gestori di rete interessati, affinché applichino quanto previsto dai commi 13.3, 13.4, 13.5 e 13.6.
- 13.3 Nel caso in cui il numero delle configurazioni che beneficiano del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa per cui non sono disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie, di cui al rapporto previsto dal comma 13.1, lettera a), sia superiore al massimo tra 30 e l'1% del totale dei contratti, il gestore di rete versa a Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 30 giugno di ogni anno, un importo pari al prodotto tra 20 euro e la differenza tra il numero dei contratti per cui non sono disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie e il massimo tra 30 e l'1% del totale delle configurazioni.
- 13.4 Nel caso in cui il rapporto previsto dal comma 13.1, lettera b), evidenzi la persistenza di configurazioni che beneficiano del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa per cui non sono disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie, il gestore di rete versa a Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 30 novembre di ogni anno, un importo pari al prodotto tra 20 euro e il numero delle configurazioni che beneficiano del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa per cui non sono disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie.
- 13.5 Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono esclusi i ritardi imputabili a terzi, come opportunamente documentati, dandone comunicazione a Cassa per i servizi energetici e ambientali. Tale documentazione deve essere conservata ed esibita in caso di richiesta da parte dell'Autorità o in caso di verifica ispettiva.

Allegato A

- 13.6 Nel caso in cui le penali previste dai commi 13.3 e 13.4 non siano versate a Cassa per i servizi energetici e ambientali entro le tempistiche di cui ai medesimi commi, gli importi complessivi da versare sono aumentati del 50%.
- 13.7 Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il mese di gennaio di ogni anno a decorrere dall'anno 2022, trasmette all'Autorità un prospetto riepilogativo relativo all'applicazione dei commi 13.3, 13.4, 13.5 e 13.6, evidenziando in particolare i gestori di rete inadempienti.
- 13.8 Le somme versate dai gestori di rete a Cassa per i servizi energetici e ambientali in applicazione del presente articolo sono poste a valere sul Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi, di cui all'articolo 41, comma 41.1, lettera g), del TIT.